



COMUNE DI JONADI

Provincia di Vibo Valentia

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 36 del 15-03-2024

Oggetto:	PERSONALE NON DIRIGENTE.FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA
-----------------	--

L'anno **duemilaventiquattro** addì **quindici** del mese di **marzo** alle ore **12:15**, nella sala delle adunanze della sede comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti :

SIGNORETTA FABIO	SINDACO	A
MAZZA SARO	VICE SINDACO	P
CORIGLIANO NICOLINA	ASSESSORE	P
CALZONE MARIA ANGELA	ASSESSORE	P
FUSCA VALENTINA	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. **3** e assenti n. **2** .

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Avventura Adriana**.

Con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4/A del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **MAZZA SARO** nella sua qualità di **VICE SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n°267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visti i pareri espressi in calce al presente deliberato,

La Giunta Comunale

Premesso che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2019-2021 e che il suddetto CCNL stabilisce all'art. 79, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

Dato atto che:

- la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.1.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile del settore personale quale soggetto competente a costituire con propria determinazione il fondo di alimentazione del salario accessorio secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;

Vista la Legge n. 15/2009 e il D.Lgs. n. 150/2009 "Attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche", con particolare riferimento alle modifiche apportate dal sopracitato D.Lgs. n. 150/2009, e art. 40 "Contratti collettivi nazionali ed integrativi" e art. 40bis "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Considerato che il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Vista la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: *«A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»*, stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Visto l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che stabiliva *«Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai*

sensi della normativa vigente.

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”*

Richiamato l'art. 33 comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che a partire dall'anno 2020 il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018;

Visto l'art. 8 c.3 del D.L. n.13/2023 che consente agli Enti Locali titolari delle misure del PNRR e soggetti attuatori, al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e che rispettano le condizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, di incrementare oltre il limite introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016;

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del fondo pari a € 0,00;

Richiamato l'importo totale del fondo anno 2016, per le risorse soggette al limite (con esclusione dei compensi destinati all'avvocatura, ISTAT, art. 15 comma 1 lett. k CCNL 1.4.1999, gli importi di cui alla lettera d) dell'art. 15 ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D. Lgs. 75/2017, le economie del fondo dell'anno 2015 e delle economie del fondo straordinari anno 2015), pari ad € 35.316,44

Dato atto che le ultime disposizioni individuano controlli più puntuali e stringenti sulla contrattazione integrativa;

Premesso che:

- il Comune di Ionadi ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Equilibrio di Bilancio" e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- il numero di dipendenti in servizio nel 2024, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, pari a 8,50 è inferiore o uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a 10,83, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c. 2 bis D.Lgs. 75/2017 non devono essere adeguati in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;
- ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già stati erogati in corso d'anno alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici, ecc), frutto di precedenti accordi decentrati;
- il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nell'anno verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli stessi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza

Considerato che:

- è quindi necessario fornire gli indirizzi per la costituzione, del suddetto fondo relativamente all'anno corrente;
- è inoltre urgente, una volta costituito il fondo suddetto, sulla base degli indirizzi di cui al presente atto, provvedere alla conseguente contrattazione decentrata per la distribuzione del fondo stesso;
- a tal fine è necessario esprimere fin d'ora le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte Pubblica durante la trattativa per il suddetto contratto decentrato;

Ritenuto di:

- a) esprimere i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate di parte variabile del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo all'anno corrente:
 - autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 c. 3 CCNL 2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2018. Tale incremento sarà da ripartire in maniera proporzionale tra E.Q. e "fondo trattamento accessorio" sulla base dei relativi importi riferiti all'anno 2021. Per le E.Q. tali importi saranno da distribuire quale incremento sull'indennità di risultato;
- b) In merito all'utilizzo del fondo, fornisce i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica:
 - *Dare preliminarmente copertura agli istituti economici del salario accessorio fissi e continuativi, quali la reperibilità e le diverse indennità legate alle mansioni espletate dal personale e previste dal CCNL 2019-2021 FUNZIONI LOCALI - 16 novembre 2022;*
 - *Disciplinare normativamente gli istituti economici in modo che l'erogazione del salario accessorio sia strettamente legata alla effettiva prestazione resa e che quest'ultima sia programmata, rilevabile e misurabile in maniera trasparente ed oggettiva;*
 - *Destinare l'erogazione degli incentivi alla produttività secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance l'importo da destinare complessivamente, quantificato in misura tale da poter premiare ed incentivare adeguatamente il merito e la produttività e migliorare la performance organizzativa, ai sensi del D.Lgs. 150/2009, in particolare: l'incentivo dovrà essere correlato al raggiungimento degli obiettivi del Servizio e alla partecipazione dei dipendenti al raggiungimento dei risultati stessi, al raggiungimento degli indicatori di performance contenuti nel piano della performance nonché alle prestazioni individuali dei dipendenti, così come previsto dalla metodologia di valutazione sopra richiamata;*
 - *Destinare una quota adeguata, per la effettiva capacità di incentivare e premiare il merito, di risorse atte a finanziare la performance organizzativa ed individuale, da erogare al personale dipendente sulla base del sistema di valutazione vigente nell'Ente, eventualmente anche rimodulando le risorse destinabili agli istituti indennitari di cui all'art. 80 del CCNL*
 - *Valorizzare la performance individuale;*
 - *Destinare una quota limitata delle risorse alle progressioni economiche orizzontali (Progressioni Economiche all'interno dell'area) sulla base del disposto dell'art. 14 CCNL 2019-2021 FUNZIONI LOCALI del 16 novembre 2022, nel rispetto del limite del 50% dei dipendenti;*
 - *Destinare una quota limitata delle risorse alle Indennità per specifiche responsabilità sulla base del disposto dell'art.84 CCNL2019-2021 FUNZIONI LOCALI del 16 novembre 2022,valorizzando le figure incaricate di effettive e documentate responsabilità risultanti da atti dirigenziali d'incarico. Il riconoscimento delle specifiche responsabilità deve comportare, in ogni caso,*

l'effettiva assunzione di livelli di responsabilità differenziati ed aggiuntivi rispetto alle ordinarie mansioni corrispondenti all'area ed al profilo di inquadramento professionale;

- *Programmare nell'arco di un triennio le Progressioni Economiche all'interno dell'area sulla base del disposto dell'art. 14 CCNL 2019-2021 FUNZIONI LOCALI del 16 novembre 2022 , nel rispetto del limite del 50% dei dipendenti;*

Appurato che:

- le spese di cui al presente provvedimento non alterano il rispetto del limite delle spese di personale rispetto alla media del triennio 2011-2013; e ribadito che le risorse variabili verranno distribuite solo se sarà rispettato l'“Equilibrio di Bilancio” dell'anno corrente e solo se non saranno superati i limiti in materia di spesa di personale;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- i pareri favorevoli, espressi sulla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamati:

- l'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 59, comma 1, lettera p del D.Lgs. n. 446/1997;
- gli artt. 40, comma 3 e 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 18, 19 e 31 del D.Lgs. 150/2009;
- il CCNL siglato in data 21.5.2018, in particolare gli artt. 67, 68, 70, 56 quinquies e 56 sexies del C.C.N.L. 21.5.2018;
- il CCNL siglato in data 16.11.2022 e in particolare l'art. 79;
- i CCNL 31.3.1999, 1.4.1999, 14.9.2000, 5.10.2001, 22.1.2004, 9.5.2006, 11.4.2008 e 31.07.2009;

a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di esprimere gli indirizzi per la costituzione variabile del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21.5.2018 e art. 79 del CCNL 16.11.2022 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativi all'anno 2024 e di autorizzare l'inserimento delle risorse variabili nei modi e nei termini riportati in premessa;

di esprimere le direttive alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, nel contrattare con la Delegazione Sindacale un'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente, che dovrà essere sottoposta a questa Giunta Comunale e all'organo di revisione contabile per l'autorizzazione e la definitiva stipula, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria prevista ai sensi del D.Lgs. 150/2009 nei termini di seguito riportati:

- *Dare preliminarmente copertura agli istituti economici del salario accessorio fissi e continuativi, quali la reperibilità e le diverse indennità legate alle mansioni espletate dal personale e previste dal CCNL 2019-2021 FUNZIONI LOCALI - 16 novembre 2022;*
- *Disciplinare normativamente gli istituti economici in modo che l'erogazione del salario accessorio sia strettamente legata alla effettiva prestazione resa e che quest'ultima sia programmata, rilevabile e misurabile in maniera trasparente ed*

- oggettiva;
- *Destinare l'erogazione degli incentivi alla produttività secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance l'importo da destinare complessivamente, quantificato in misura tale da poter premiare ed incentivare adeguatamente il merito e la produttività e migliorare la performance organizzativa, ai sensi del D.Lgs. 150/2009, in particolare: l'incentivo dovrà essere correlato al raggiungimento degli obiettivi del Servizio e alla partecipazione dei dipendenti al raggiungimento dei risultati stessi, al raggiungimento degli indicatori di performance contenuti nel piano della performance nonché alle prestazioni individuali dei dipendenti, così come previsto dalla metodologia di valutazione sopra richiamata;*
 - *Destinare una quota adeguata, per la effettiva capacità di incentivare e premiare il merito, di risorse atte a finanziare la performance organizzativa ed individuale, da erogare al personale dipendente sulla base del sistema di valutazione vigente nell'Ente, eventualmente anche rimodulando le risorse destinabili agli istituti indenni tari di cui all'art. 80 del CCNL*
 - *Valorizzare la performance individuale;*
 - *Destinare una quota limitata delle risorse alle progressioni economiche orizzontali (Progressioni Economiche all'interno dell'area) sulla base del disposto dell'art. 14 CCNL 2019-2021 FUNZIONI LOCALI del 16 novembre 2022, nel rispetto del limite del 50% dei dipendenti;*
 - *Destinare una quota limitata delle risorse alle Indennità per specifiche responsabilità sulla base del disposto dell'art.84 CCNL2019-2021 FUNZIONI LOCALI del 16 novembre 2022,valorizzando le figure incaricate di effettive e documentate responsabilità risultanti da atti dirigenziali d'incarico. Il riconoscimento delle specifiche responsabilità deve comportare, in ogni caso, l'effettiva assunzione di livelli di responsabilità differenziati ed aggiuntivi rispetto alle ordinarie mansioni corrispondenti all'area ed al profilo di inquadramento professionale;*
 - *Programmare nell'arco di un triennio le Progressioni Economiche all'interno dell'area sulla base del disposto dell'art. 14 CCNL 2019-2021 FUNZIONI LOCALI del 16 novembre 2022 , nel rispetto del limite del 50% dei dipendenti;*
2. di inviare il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione degli atti di competenza e per l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa, dando atto che gli stanziamenti della spesa del personale attualmente previsti nel bilancio 2024 presentano la necessaria disponibilità.
3. Di inviare il presente provvedimento al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza
4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000)

FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

F.to Dr.ssa Adriana Avventura

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Presidente
F.to MAZZA SARO

Il Segretario Comunale
F.to Avventura Adriana

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che :

- La presente deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 22-03-2024 (n. Reg. Pub. _____) Come previsto dall'art. 124 del T.U.E.L.
- E' stata comunicata con lettera, protocollo n. _____, del _____ ai Capigruppo consiliari (art.125 c. 1 D.Lgs. n.267/00);

- è divenuta esecutiva il

- ☐ Decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione senza richieste di invio al controllo;
- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Il Segretario Comunale
F.to Avventura Adriana

E' copia conforme all'originale e serve per uso amministrativo.

Ionadi, lì

Il Segretario Comunale
Avventura Adriana